

Denominazione



Comunale

DE.CO.

TRESCORE CREMASCO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI LOCALI E PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O. "DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 e 13 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
2. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Trescore Cremasco, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni agricole ed artigianali del settore alimentare e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
3. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.
4. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "*Denominazione Comunale di Origine*").

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune opera attraverso:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari; che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, al fine di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) l'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

- c) il contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese le cui produzioni siano legate alla cultura e alle tradizioni locali;

Art. 3

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “*prodotto tipico locale*”, si intende il prodotto ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “*tipico*” è inteso come sinonimo di “*tradizionale*”.

Art. 4

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “*Denominazione Comunale di Origine*”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale.
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma attestazione di origine geografica. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Trescore Cremasco. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Trescore Cremasco, che ottengono la De.C.O.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. per i loro prodotti;
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione;

Art. 6

Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’articolo 5, viene adottato, un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Trescore Cremasco, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti che rispondono alle condizioni e ai requisiti di cui al "*Disciplinare di garanzia*" allegato alla presente.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una ~~richiesta~~ domanda scritta, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
- ~~2.~~ Le richieste di iscrizione devono essere corredate da una relazione tecnica e da una relazione storica.
3. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato alla Giunta Comunale. La Giunta Comunale, sulla base della documentazione a corredo della domanda verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente dal Sindaco, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), ed al modello del logo. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

Art. 9

Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).
2. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
3. Il Comune di Trescore Cremasco, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 10

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e del disciplinare di garanzia è demandato al personale della polizia municipale, che può avvalersi del parere di esperti del settore.

Art.11
Sanzioni

1. Costituiscono causa di sospensione o revoca della De.C.O.:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 7;
 - d) violazioni alle norme igienico-sanitarie rilevate in modo ineccepibile e per iscritto, fotograficamente o con altri mezzo idonei, dagli organi di controllo (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, ecc.) sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, prontamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento motivato definitivo, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O. con conseguente cancellazione dal relativo registro.
3. La Giunta emette il provvedimento di cui al comma 2, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
4. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
5. La revoca del diritto all'utilizzazione del logo comporta il divieto di esporre e/o commercializzare i prodotti contrassegnati con la dicitura De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) in possesso del soggetto sanzionato.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.